



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 42	di data 13/07/23

**Oggetto: ART. 35 COMMA 4 L.P. 6/2022 RINEGOZIAZIONE TEMPORANEA DEI PREZZI. FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, CENTRO GENITORI E BAMBINI E SCUOLE PROVINCIALI PER L'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO. LOTTO 1 PRODOTTI ALIMENTARI VARI (LATTICINI, ALIMENTI FRESCHI E SECCHI). PERIODO DAL 01/07/2023 - 31/12/2023. IMPRESA MORELLI SRL. IMPEGNO SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 43.450,00 (IVA INCLUSA).**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Servizio Infanzia e Istruzione gestisce 7 nidi d'infanzia e 21 scuole provinciali dell'infanzia con sede nel Comune di Trento compreso il confezionamento quotidiano dei pasti, sia per i bambini utenti che il personale addetto erogato da cucine interne a ciascuna delle strutture;

- allo scopo di garantire il servizio di mensa il Servizio Infanzia e Istruzione provvede all'approvvigionamento dei generi alimentari necessari alle cucine, ed è quindi titolare di diversi contratti pluriennali di forniture alimentari quali ortofrutta, carne, pesce, pane, surgelati, alimenti vari freschi e secchi;

-in particolare è stata affidata all'impresa Morelli Srl, con sede in Pergine Valsugana (TN) P.IVA 00811560226, con contratto d'appalto dd.17 marzo 2022 n. 237 Rep. (CIG 8777590868) la fornitura di generi alimenti vari per il periodo 25/04/2022 - 31/07/2025, per un importo presunto annuo di euro 394.721,36, per complessivi euro 1.298.992,11;

rilevato che nel corso dell'ultimo biennio si è registrata una particolare situazione economica caratterizzata da impreviste oscillazioni dei mercati che hanno determinato un diffuso aumento del costo delle materie prime, anche relative alle forniture alimentari, oltre che dei carburanti e dell'energia elettrica;

considerato che l'eccezionalità della situazione economica ha reso necessario l'intervento del legislatore provinciale che ha previsto la possibilità per gli operatori economici titolari di contratti pubblici di rinegoziare, limitatamente ad un determinato periodo, le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi;

visto l'art. 35 della L.P. 6/2022, in particolare il comma 4, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di rinegoziare delle condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi, demandando alla Provincia la definizione delle disposizioni attuative;

viste le Linee Guida approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1660 di data 16 settembre 2022, e successive modifiche di cui alla deliberazione n. 1883 di data 21/10/2022 della medesima Giunta provinciale che dettano i criteri per una uniforme applicazione dell' art. 35

pagina 1/5

comma 4 sopra citato, prevedendo al riguardo una specifica procedura amministrativa per la rinegoziazione delle condizioni contrattuali;

considerato che in data 16/12/2022 con istanza prot. n. 349809, successivamente integrata il 27/12/2022 (prot. n. 359385) l'impresa Morelli ha richiesto la rinegoziazione delle condizioni contrattuali in base alla normativa provinciale sopra richiamata, chiedendo il riconoscimento temporaneo di nuovi e maggiori prezzi per alcune voci di fornitura;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 18/7 di data 19/01/2023 è stato autorizzato l'aumento temporaneo dei prezzi per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 e che dal 01/07/2023 tornano ad essere applicati i prezzi originari di contratto;

visto che l'impresa Morelli in data 03/07/2023 (prot. n. 195493) ha presentato una nuova istanza;

considerato che secondo le suddette linee guida la procedura amministrativa diretta alla rinegoziazione delle condizioni economiche contrattuali:

- è attivata da una specifica istanza dell'operatore economico (che può essere presentata anche in via anticipata rispetto all'esecuzione delle prestazioni);
- è ammessa dopo il decorso di almeno sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- si applica alle prestazioni eseguite nel corso dell'anno 2022 e/o 2023;
- deve tener conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti;

vista pertanto l'istanza sopra richiamata dall'impresa Morelli di data 03/07/2023 (prot. n. 195493) diretta a richiedere la rinegoziazione delle condizioni economiche di cui al contratto di fornitura di prodotti alimentari vari per il periodo 01/07/2023 - 31/12/2023;

considerato che l'impresa Morelli ha presentato la sua offerta il 12 luglio 2021 e quindi con grande anticipazione rispetto all'inizio effettivo del contratto fissato per il 25 aprile 2022 (in quanto con la medesima procedura doveva essere affidato un contratto in scadenza entro l'anno 2021);

preso atto che l'istanza richiede la rinegoziazione delle condizioni contrattuali per le prestazioni da eseguire nel prossimo semestre, e precisamente per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 e che eventuali aumenti devono essere riconosciuti al lordo di eventuali maggiorazioni di prezzi contrattuali a qualsiasi titolo dovuti;

accertato che con riferimento al contratto con l'impresa Morelli non è stato attivato nessun altro meccanismo revisionale dei prezzi contrattuali;

rilevato che le linee guida della provincia stabiliscono che per comprovare l'intervenuto aumento eccezionale dei prezzi l'operatore economico faccia riferimento in via prioritaria a listini ufficiali o altri strumenti di rilevazione ufficiale e, in via alternativa, a documentazione contrattuale e/o fiscale idonea (a dimostrare la variazione di prezzo durante il periodo di riferimento);

preso atto che l'impresa Morelli ha presentato quale documentazione probatoria dell'aumento dei prezzi, listini ufficiali in particolare della Camera di commercio e della Granaria di Milano, della Borsa merci d'Italia, e per il solo zucchero di semola, idonea documentazione fiscale attestante l'aumento del prezzo di acquisto di tale prodotto rispetto a quello praticato al momento di formulazione dell'offerta;

rilevato che la rinegoziazione delle condizioni contrattuali, secondo la normativa in esame e alle linee guida rivolte alla sua applicazione, non è diretta ad azzerare l'alea normale del contratto ma solo quella parte che supera il normale margine di alea determinato da eventi sfavorevoli non prevedibili al momento dell'offerta;

tenuto conto che l'istanza risulta ammissibile solo se è dimostrato dall'operatore economico un aumento del valore complessivo del contratto superiore al 5 per cento da computare sull'intera durata contrattuale (al lordo di eventuali maggiorazioni dei prezzi contrattuali a qualsiasi titolo dovuti);

considerato che l'importo complessivo del contratto di fornitura di alimenti vari concluso con l'impresa Morelli ammonta a complessivi euro 1.298.992,11 (iva esclusa) calcolato sull'intera durata del contratto, pari ad un importo annuo presunto di euro 394.721,36, e che pertanto

l'istanza risulta ammissibile se è dimostrato un aumento rapportato su base annua superiore ad euro 19.736,00;

visto che in base all'istanza presentata dall'impresa Morelli, la variazione dell'importo contrattuale rispetto al momento di presentazione dell'offerta, rapportata su base annua, ammonta ad euro 107.154,70 e che pertanto risulta ampiamente soddisfatta la condizione di ammissibilità dell'istanza stessa;

atteso inoltre che ai fini della rinegoziazione, in base alle linee guida sopra richiamate, sono da considerare solamente gli aumenti delle voci di fornitura che superano la soglia del 5 per cento del prezzo originario e che sono riconoscibili gli aumenti eccedenti tale soglia nella misura massima del 80 per cento;

visto la tabella allegata all'istanza dall'impresa Morelli che indica gli incrementi dei prezzi di alcune voci di fornitura, calcolati sulla base delle quotazione ufficiali di tali prodotti, come risultante da listini ufficiali allegati all'istanza medesima;

dato atto che l'istanza non considera gli incrementi delle voci di fornitura che non superano la soglia del 5 per cento del prezzo originario e che il sovrapprezzo riconoscibile è pari al massimo al 80 per cento dell'eccedenza rispetto alla suddetta soglia del 5%;

accertata la correttezza e la fondatezza del calcolo effettuato dall'impresa Morelli dei sovrapprezzi temporanei da applicare ai prezzi contrattuali della fornitura;

ritenuto, in accoglimento dell'istanza presentata dall'impresa Morelli, di autorizzare la variazione dei prezzi proposta dalla medesima e di applicare i nuovi prezzi temporanei risultanti dagli incrementi proposti e indicati nell'allegato 1 (colonna Q) alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che la suddetta variazione dei prezzi contrattuali sarà limitata alla fornitura eseguita nel periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 e che dal 01/01/2024 si applicheranno i prezzi unitari di contratto offerti in sede di gara indicati nell'allegato 1 (colonna E);

rilevato che la rinegoziazione delle condizioni contrattuali dovuta all'aumento dei prezzi, sulla base dei quantitativi presunti della fornitura per il periodo 01/07/2023 - 31/12/2023, comporta una maggiore spesa presunta quantificabile in euro 40.718,75 (Iva esclusa) per complessivi euro 43.450,00 (Iva inclusa);

dato atto che tale maggiore spesa deve essere ripartita tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, imputando la somma di euro 10.863,00 (Iva esclusa) al capitolo 702 centro gestore 18.01 ed euro 32.587,00 (Iva esclusa) al capitolo 804 centro gestore 18.03 che presentano la necessaria disponibilità;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097, 14.10.2016 n. 1795, 15.06.2018 n. 10340 e 1.08.2018 n. 1384;
- l'art. 36 ter 1 della l.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.;
- la circolare a firma congiunta della Direzione generale e dell'Area tecnica e del territorio "legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021" – Disposizioni di interesse per i contratti pubblici" di data 22 marzo 2019 n. 3 prot. 81723;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato atto pertanto della necessità di incrementare di euro 10.863,00 (Iva esclusa) l'ammontare dell'impegno n.104602 registrato sul capitolo 702 centro gestore 18.01 per i nidi d'infanzia e di euro 32.587,00 (Iva esclusa) l'ammontare dell'impegno n.104606 registrato sul capitolo 804 centro gestore 18.03 per le scuole infanzia, esercizio finanziario 2023;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;  
vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 98/2020/05 prot. 306248 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali per il Servizio Servizi all'infanzia e istruzione;

determina

1. di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della L.P. 6/2022, l'istanza relativa alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali presentata dall'impresa Morelli srl con sede in Pergine Valsugana (TN) P.IVA 00811560226 per il contratto di fornitura di prodotti alimentari vari stipulato in data 17 marzo 2022 n. 237 Rep.;
2. di approvare i prezzi unitari temporanei dei prodotti derivanti dalla rinegoziazione delle condizioni contrattuali come indicati nell'allegato 1 (colonna Q) alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'applicazione dei nuovi prezzi riguarderanno la fornitura che sarà eseguita nel periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 e che dal 01/01/2024 torneranno ad essere applicati i

- prezzi originari di contratto come indicati nell'allegato 1 (colonna E);
4. di modificare in aumento per l'importo di euro 40.450,00 (Iva inclusa) il contratto stipulato con l'impresa Morelli;
  5. di autorizzare la maggiore spesa per l'anno 2023 sul capitolo 702 centro gestore 18.01 e sul capitolo 804 centro gestore 18.03 per complessivi euro 43.450,00 (Iva inclusa);
  6. di impegnare la somma di euro 43.450,00 (Iva inclusa) derivante dall'aumento contrattuale motivato in premessa, incrementando gli impegni assunti al capitolo 702 centro gestore 18.01 e al capitolo 804 imputando la stessa come indicato nel prospetto dati finanziari, relativamente all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025;
  7. di dichiarare che tale obbligazione diventa esigibile entro il 31 dicembre 2023.
  8. di rendere noto che avverso la presente determinazione è esperibile ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 60 giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo telematico del Comune di Trento.

Allegati in formato elettronico  
All.to 1 Nuovi prezzi temporanei

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Marcella Seppi

Trento, addì 13/07/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 18/ 42

di data 13/07/23

**Oggetto:** ART. 35 COMMA 4 L.P. 6/2022 RINEGOZIAZIONE TEMPORANEA DEI PREZZI. FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, CENTRO GENITORI E BAMBINI E SCUOLE PROVINCIALI PER L'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO. LOTTO 1 PRODOTTI ALIMENTARI VARI (LATTICINI, ALIMENTI FRESCHI E SECCHI). PERIODO DAL 01/07/2023 - 31/12/2023. IMPRESA MORELLI SRL. IMPEGNO SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 43.450,00 (IVA INCLUSA).

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	V	2023	12011.03.00702	U.1.03.01.02.011	1801			10.863,00	"	123410 (1107333 3)
U	V	2023	04061.03.00804	U.1.03.01.02.011	1807			32.587,00	"	123411 (1107333 8)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Nella premessa a pagina 3 nono capoverso dopo l'importo di euro 10.863,00 e dopo l'importo di euro 32.587,00 tra parentesi le parole IVA ESCLUSA vanno sostituite con le parole IVA INCLUSA. Nel dispositivo al punto 4. l'importo euro 40.450,00 va sostituito con l'importo 43.450,00

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 20 luglio 2023